DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 37/2026

del 6 febbraio 2026

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2026/958]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/296 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la procedura per l'approvazione del White Paper sulle cripto-attività ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2025/297 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni per l'istituzione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza ([2]).

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Dopo il punto 31rh (Regolamento delegato (UE) 2025/294 della Commissione) è inserito il testo seguente:

"31ri. **32025 R 0296**: Regolamento delegato (UE) 2025/296 della Commissione, del 31 ottobre 2024, che integra il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la procedura per l'approvazione del White Paper sulle cripto-attività (GU L, 2025/296, 13.2.2025).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 6, paragrafo 2, i termini "e, ove applicabile, l'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo l'acronimo "BCE";

b) all'articolo 7, dopo le parole "della BCE" sono inserite le parole "o, secondo il caso, dell'Autorità di vigilanza EFTA";

c) all'articolo 8, paragrafo 1, i termini "oppure, ove applicabile, dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo l'acronimo "BCE";

d) all'articolo 9, paragrafo 1, i termini "oppure, ove applicabile, dell'Autorità di vigilanza EFTA" sono inseriti dopo l'acronimo "BCE";

([1]) GU L, 2025/296, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/296/oj.
([2]) GU L, 2025/297, 13.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/297/oj.